**CONVENZIONE NON ONEROSA CON UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO**

Il …, con sede in …, via …, n. …, codice fiscale n. …, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, da………………….., nel prosieguo anche semplicemente Ordine;

**e**

la Società ………………..... con sede legale in…………………, Via …, codice fiscale n…., partita Iva n. …, iscrizione R.E.A. n. …, in persona del proprio rappresentante legale *pro tempore……………… ………*, nato a ……, il ……., C.F. ………………., nel prosieguo anche semplicemente Proponente;

# premesso

* che, in riscontro ad Avviso pubblicato in data … il Proponente ha proposto una convenzione per……………………………. a favore di …, escludendo comunque qualsivoglia onere o obbligo di qualsiasi natura a carico dell’Ordine;
* che il … dell’Ordine ha fornito parere favorevole mediante … in data …;

**convengono e stipulano quanto segue:**

# Art. 1

Il Proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nella presente Convenzione e/o nei documenti allegati. Altresì, si obbliga a rispettare le condizioni indicate nella Proposta commerciale, che forma parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nella Proposta commerciale, da intendersi quale parte integrante della presente Convenzione. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nella medesima Proposta commerciale.

# Art. 2

Sono Beneficiari tutti gli iscritti all’Ordine. Gli iscritti che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.

# Art. 3

Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell’esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all’Ordine tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei soggetti beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

È espressamente accettato e convenuto che, in capo all’Ordine, non potrà assolutamente gravare alcun onere e/o impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.

# Art. 4

Il Proponente, qualora dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, si impegna ad adeguare la stessa all’offerta più vantaggiosa, senza che l’Ordine ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione al medesimo. Qualora il Proponente pubblichi su proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione, dovrà adeguarne, con immediatezza, i contenuti recependo le migliorie offerte. L’Ordine aggiungerà e pubblicherà sul proprio sito le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in melius, determinanti l’offerta più vantaggiosa.

# Art. 5

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l’Ordine e avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di tacito rinnovo per una durata massima di 12 (dodici) mesi.

# Art. 6

L’Ordine potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito intranet, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, che il Proponente si impegna a trasmettere entro … giorni dall’approvazione definitiva della Convenzione medesima, necessari per le attività di divulgazione. L’Ordine potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi del Proponente.

Sarà cura dell’Ordine aggiornare, in base alle eventuali modifiche periodiche, le condizioni contrattuali e/o altri elementi e circostanze rilevanti intervenute sulla base di accordi scritti stipulati tra le Parti. Gli aggiornamenti saranno pubblicizzati e divulgati con le modalità previste nell’Avviso.

# Art. 7

La stipulazione della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo e il nome dell’Ordine, per nessuna finalità e, in particolare, per finalità commerciali e/o pubblicitarie.

# Art. 8

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti comporta la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

L’Ordine si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l’intervenuta risoluzione, anche le cause che l’hanno determinata.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, l’Ordine si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:

- il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipulazione della convenzione medesima, ovvero necessari per l’esercizio della prestazione offerta;

- il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;

- sia venuto meno l’interesse da parte dell’Ordine al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;

- sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Ordine e Proponente;

- nell’esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative dell’Ordine.

**Art. 9**

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui, per l’esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell’accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché́ i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività̀ di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità̀ strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa ed in conformità̀ con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.

**Art. 10**

Agli effetti della presente Convenzione l’Ordine elegge il proprio domicilio in … .

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà, quindi, indirizzata:

Ordine: …

Proponente: …

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Per l’Ordine

Per il Proponente